



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 103

DATA PUBBLICAZIONE 6/6/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 410 della L.N.D.)	2
1.2.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle fasi finali nazionali (fase finale a 4 Under 18 professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 411 della L.N.D.)	2
1.3.	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 412 della L.N.D.)	2
1.4.	Campionato Under 18 Dilettanti 2023/2024 - fase Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 418 della L.N.D.)	2
1.5.	Gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 420 della L.N.D.)	2
1.6.	Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 e in materia di Università e Ricerca (dalla Circolare n. 69 della L.N.D.)	3
1.7.	Trasparenza – 30 giugno 2024 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione (dalla Circolare n. 70 della L.N.D.)	3
1.8.	Consiglio Direttivo	3
1.8.1.	Utilizzo Giovani Calciatori Campionato di Prima categoria 2024/2025	3
1.9.	Segreteria L.N.D.	4
1.9.1.	Dichiarazioni Di Inattività	4
1.9.2.	risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	4
1.9.3.	Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Respinti	4
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	5
2.1.	Segreteria S.G.S.	5
2.1.1.	Campionati Under 17 e Under 15 Femminile – fase interregionale - Classifiche ufficiali	5
2.1.2.	Campionato Under 17 Femminile Regionale – Fase Finale Regionale S.S. 2023/2024	5
2.1.3.	Campionato Under 15 Femminile Regionale – Fase Finale Regionale S.S. 2023/2024	5
2.1.4.	Attività under 12 femminile – Fase Conclusiva Regionale s.s. 2023/2024	5
2.2.	Modifiche al programma gare	6
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	6
3.	RISULTATI	6
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	13

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 410 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 231/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 410 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle fasi finali nazionali (fase finale a 4 Under 18 professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 411 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 232/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 411 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 412 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 500/AA al n. 506/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 412 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Campionato Under 18 Dilettanti 2023/2024 - fase Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 418 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 418 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

1.5. Gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 420 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 420 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

1.6. Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 e in materia di Università e Ricerca (dalla Circolare n. 69 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 69 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 29 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Trasparenza – 30 giugno 2024 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione (dalla Circolare n. 70 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 70 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 30 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Consiglio Direttivo

1.8.1. UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 2 Giugno 2024,

- considerato che il Consiglio Direttivo in relazione a quanto indicato in epigrafe ha ritenuto di consultare le Società del Campionato di Prima categoria;
- verificato che la fase di “consultazione” delle Associate è avvenuta attraverso la compilazione di un modulo predisposto dal Comitato Regionale su cui i Presidenti delle Società interessate hanno avuto la possibilità di indicare tutte le opzioni possibili, da nessun giovane fino alle soluzioni di maggior coinvolgimento di giovani calciatori nelle diversificate fasce di età e che il 50% dei gruppi associativi hanno espresso la volontà di non rendere obbligatorio l'impiego di giovani calciatori;
- tenuto conto di tutte le indicazioni fornite dalle Società che hanno ritenuto di inviare il modulo predisposto dal Comitato Regionale,

ha deliberato

che nel Campionato di Prima categoria 2024/25 le Società partecipanti **non siano assoggettate all'obbligo** di impiego di giovani calciatori.

1.9. Segreteria L.N.D.

1.9.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottoelencate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2023/2024:

A.S.D. LESA VERGANTE	codice 932508
A.S.D. RAMATESE OMEGNA	codice 203969
A.S.D. ACADEMY NOVARA	codice 945569
A.S.D. LEONE DEHON	codice 710086

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

1.9.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2249788	BARHMATE JACOPO	26/04/1997	ASD LESNA GOLD	28/05/2024

1.9.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2205006	PISANO TIBERIO	18/01/2005	ASD DRUENTINA
Motivazione:	Fuori termine.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE – FASE INTERREGIONALE - CLASSIFICHE UFFICIALI

Si riportano – in allegato - le classifiche ufficiali dei Campionati Under 17 e Under 15 Femminile Fase interregionale.

2.1.2. CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE – FASE FINALE REGIONALE S.S. 2023/2024

In riferimento all'attività in epigrafe e a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 71 del 28 marzo u.s., si informano le Società che la finale regionale si svolgerà come di seguito indicato:

FINALE – Domenica 9 giugno 2024 - ore 17.00

ACCADEMIA TORINO CALCIO – FREEDOM

Via Galvani – Mappano

Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari di 10' ciascuno, prima di procedere all'esecuzione di n. 5 calci di rigore.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dal comunicato ufficiale n. 6 del Settore Giovanile Scolastico, allegato al C.U. regionale n. 8 del 5 Agosto 2023.

2.1.3. CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE – FASE FINALE REGIONALE S.S. 2023/2024

In riferimento all'attività in epigrafe e a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 61 del 22 febbraio u.s., si informano le Società che la finale regionale si svolgerà come di seguito indicato:

FINALE – Domenica 9 giugno 2024 - ore 15.30

BULE' BELLINZAGO – AREA CALCIO ALBA ROERO

Via Galvani - Mappano

Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari di 10' ciascuno, prima di procedere all'esecuzione di n. 5 calci di rigore.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dai comunicati ufficiali n. 7 del Settore Giovanile Scolastico, allegato al C.U. regionale n. 8 del 5 Agosto 2023.

2.1.4. ATTIVITÀ UNDER 12 FEMMINILE – FASE CONCLUSIVA REGIONALE S.S. 2023/2024

In riferimento all'attività in epigrafe si comunica che il "Raggruppamento A Associazione Calcio Bra" previsto per il giorno 8 Giugno 2024 sarà svolto presso la struttura **ASD Piossasco** in Via Alfieri 484 – Piossasco nella stessa giornata alle ore 16.00.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

CAMPIONATO DI PROMOZIONE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito del primo turno della seconda fase:

2 ^a classificata - 5 ^a classificata			2 ^a classificata - 3 ^a classificata		
BRIGA	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 – 1dts	SANTOSTEFANESE	- MONREGALE CALCIO	0 – 1dts

Pertanto si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle gare del secondo turno della seconda fase:

Domenica 9 Giugno 2024 – ore 16.00

Finale 1°- 2° posto

BRIGA – MONREGALE CALCIO

Sintetico Via Monte Bianco, 7 - Romagnano Sesia

Finale 3°- 4° posto

SANTOSTEFANESE - RIVAROLESE 1906

Via IV Novembre 35/G – S. Stefano Belbo

Al termine delle gare risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BSR GRUGLIASCO	- UNION NOVARA	0 - 2
VIRTUS VERCELLI	- MAPPANESE	3 - 1

GIRONE B - 2 Giornata - A		
POL. FRUGAROLESE	- FOOTBALL CLUB VIGONE	5 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
PRO PALAZZOLO	- GRAND COMBIN	4 - 2	ASD POL. SPINETTESE 2013	- BEIBORG	3 - 0
SUSA CALCIO	- RIVIERA D ORTA	1 - 1	PRALORMO	- SAN BENIGNO	1 - 5

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA- PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
MEZZOMERICO CALCIO	- LESSONA CALCIO	0 - 1	CROCETTA CALCIO ASD	- A.S.D. LOCANA	1 - 2

GIRONE C - 3 Giornata - A		
VINOVO SPORT EVENTS	- SAN GIUSEPPE RIVA	1 - 0

GIRONE D - 3 Giornata - A		
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- REVELLO CALCIO	1 - 2

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO PLAY OFF TERZA CATEGORIA GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.LESSONA CALCIO	6	2	2	0	0	5	0	5	0
2 A.S.D.MEZZOMERICO CALCIO	1	2	0	1	1	1	2	1	0
3 A.S.D.F.C. ESIO	1	2	0	1	1	1	5	4	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO PLAY OFF TERZA CATEGORIA GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. LOCANA	6	2	2	0	0	4	1	3	0
2 CROCETTA CALCIO ASD	1	2	0	1	1	3	4	1	0
3 A.S.D.VIRTUS CENISIA	1	2	0	1	1	2	4	2	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO PLAY OFF TERZA CATEGORIA GIRONE: C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 SSDARLVINOVO SPORT EVENTS	6	2	2	0	0	3	1	2	0
2 A.S.D.SAN GIUSEPPE RIVA	3	2	1	0	1	6	4	2	0
3 A.S.D.MERELLA	0	2	0	0	2	4	8	4	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO PLAY OFF TERZA CATEGORIA GIRONE: D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REVELLO CALCIO	6	2	2	0	0	3	1	2	0
2 BAGNASCO CALCIO A.S.D.	1	2	0	1	1	2	3	1	0
3 A.C.D.PIOMBESI	1	2	0	1	1	1	2	1	0

* = FUORI CLASSIFICA

Pertanto si rende nota la programmazione delle gare del primo turno della terza fase:

Domenica 9 Giugno 2024 – ore 16.00

LESSONA CALCIO – LOCANA Via per Strambino Loc. Ova - Vische
VINOVO SPORT EVENTS – REVELLO Via Giolitti 6/A – Cherasco

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA CATEGORIA UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della gara di finale:

FINALE		
ALPIGNANO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 5

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **A.C. CUNEO 1905 OLMO** la quale è risultata la vincente della Coppa Piemonte Valle d'Aosta – Categoria Under 19 Regionale.

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE - TOP TOURNAMENT FINALS (PLAY-OFF)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della gara di finale:

FINALE		
LASCARIS	- CHISOLA CALCIO	2 - 3

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **CHISOLA CALCIO** la quale è risultata la vincente del Campionato Regionale Under 16.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali

GIRONE A			GIRONE B		
MONCALIERI CALCIO 1953	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 3	GRAVELLONA SAN PIETRO	- INDEPENDIENTE IVREA	5 - 2dcr

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della gara di finale:

FINALE		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	3 - 1

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **ACCADEMIA TORINO CALCIO** la quale è risultata la vincente della Coppa Piemonte Valle d'Aosta – Categoria Under 19 Femminile.

TROFEO UNDER 23 C5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

SEMIFINALE			SEMIFINALE		
VDL FIANO PLUS	- ORATORIO SANT ANNA - APS	6 - 2	AURORA NICHELINO	- CH4 SPORTING CLUB	7 - 6dts

In virtù dei risultati delle semifinali si riporta – qui di seguito – la programmazione della gara di finale:

Domenica 9 Giugno 2024

VDL Fiano Plus – Aurora Nichelino Via Barengo – Reg. San Bernardo - Castellamonte Ore 18.30

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

TROFEO UNDER 18 C5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

SEMIFINALE			SEMIFINALE		
ORANGE FUTSAL ASTI	- L 84 S.S.D. S.R.L.	3 - 2	(1) CASTELLAMONTE CALCIO A5	- SALUZZO	10 - 1

(1) - disputata il 02/06/2024

In virtù dei risultati delle semifinali si riporta – qui di seguito – la programmazione della gara di finale:

Domenica 9 Giugno 2024

Castellamonte Calcio a 5 – Orange Futsal Asti Via Barengo–Reg. San Bernardo-Castellamonte Ore 16.00

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

TROFEO UNDER 14 C5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

SEMIFINALE			SEMIFINALE		
ORANGE FUTSAL ASTI	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	1 - 6	(1) CASTELLAMONTE CALCIO A5	- CH4 SPORTING CLUB	4 - 1

(1) - disputata il 02/06/2024

In virtù dei risultati delle semifinali si riporta – qui di seguito – la programmazione della gara di finale:

Domenica 9 Giugno 2024

Castellamonte Calcio a 5 – L 84 Sport School Via Barengo–Reg. San Bernardo-Castellamonte Ore 11.00

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

TROFEO UNDER 16 C5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
SERMIG	- ORANGE FUTSAL ASTI	2 - 12
(1) TOP FIVE S.R.L.	- POLISPORTIVA PASTA	11 - 0

(1) - disputata il 02/06/2024

Si rende nota la relativa classifica ufficiale:

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI	10	4	3	1	0	25	7	18	0
2 A.S.D. L 84 S.S.D. S.R.L.	10	4	3	1	0	23	8	15	0
3 S.S.D. TOP FIVE S.R.L.	6	4	2	0	2	20	10	10	0
4 A.D. POLISPORTIVA PASTA	3	4	1	0	3	12	24	12	0
5 A.S.D. SERMIG	0	4	0	0	4	5	36	31	0

* = FUORI CLASSIFICA

In virtù di quanto pubblicato sul C.U. n. 86 del 4/05/2024 e vista la classifica ufficiale, si riporta – qui di seguito – la programmazione della gara di finale del Torneo in epigrafe:

Domenica 9 Giugno 2024

Orange Futsal Asti - L 84 Via Barengo–Reg. San Bernardo - Castellamonte Ore 13.30

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 17 PER CAMPIONATO UNDER 19 REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - R			GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
JUVENTUS DOMO	- UNION NOVARA SQ.B	4 - 1	IVREA BANCHETTE	- L.G. TRINO	0 - 3
GIRONE 3 - 1 Giornata - R			GIRONE 4 - 1 Giornata - R		
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- CASELLE CALCIO	1 - 1	CARRARA 90	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 0
(1) - disputata il 04/06/2024					
GIRONE 5 - 1 Giornata - R			GIRONE 7 - 1 Giornata - R		
BSR GRUGLIASCO	- BEIBORG	1 - 2	VILLAR PEROSA	- VILAFRANCA	1 - 2
GIRONE 8 - 1 Giornata - R			GIRONE 9 - 1 Giornata - R		
(1) MARENE	- SALICE	0 - 9	GIOVANILE CENTALLO 2006	- PEDONA BORGO S.D.	4 - 2
(1) - disputata il 31/05/2024					
GIRONE 10 - 1 Giornata - R			GIRONE 11 - 1 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- FORTITUDO F.O.	2 - 1	(1) BISTAGNO VALLE BORMIDA	- ARQUATESE VALLI BORBERA	1 - 1
			(1) - disputata il 01/06/2024		

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 16 PER CAMPIONATO UNDER 17 REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - R			GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
VARZESE	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 3	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- VEVERI 1974	6 - 1
			CUREGGIO	- UNION NOVARA	2 - 5
GIRONE 3 - 1 Giornata - R			GIRONE 4 - 1 Giornata - R		
IVREA BANCHETTE	- VALLORCO	1 - 0	ATLETICO C.B.L.	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 2
POL. GRAND PARADIS	- PONDERANO	1 - 0	CRESCENTINESE	- CASELLE CALCIO	1 - 2
GIRONE 5 - 1 Giornata - R			GIRONE 6 - 1 Giornata - R		
ALMESE CALCIO	- VILLARBASSE	1 - 2	KL PERTUSA	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 2
VENARIA REALE	- RWC LUCENTO STARS	3 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 3
GIRONE 7 - 1 Giornata - R			GIRONE 8 - 1 Giornata - R		
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 0	CHISONE CALCIO	- VALLE PO	0 - 2
ORANGE CERVERE	- CHERASCHESE 1904	2 - 4			
GIRONE 9 - 1 Giornata - R			GIRONE 10 - 1 Giornata - R		
SANT ALBANO	- BOVES MDG CUNEO	1 - 1	LIBARNA	- TIGER NOVI	0 - 1
			OVADESE SSDARL	- ASCA	3 - 3

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 15 PER CAMPIONATO UNDER 16 REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - R			GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
(1) ARONA CALCIO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 4	CRESCENTINESE	- ALICESE ORIZZONTI	4 - 4
CAMERI CALCIO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	2 - 0	RG TICINO SSD S.R.L.	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	3 - 0
(1) - disputata il 01/06/2024					
GIRONE 3 - 1 Giornata - R			GIRONE 4 - 1 Giornata - R		
CHIAVAZZESE 75	- VALLE ELVO	0 - 8	ATLETICO C.B.L.	- SAN MAURIZIO C.SE	6 - 0
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 4	IVREA CALCIO ASD	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 0
GIRONE 5 - 1 Giornata - R			GIRONE 6 - 1 Giornata - R		
SPAZIO TALENT SOCCER	- FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	6 - 2	ATLETICO ALPIGNANO	- ALMESE CALCIO	1 - 1
			VALLE DI SUSÀ S.C.	- RWC LUCENTO STARS	2 - 2
GIRONE 7 - 1 Giornata - R			GIRONE 8 - 1 Giornata - R		
MIRAFIORI A.S.D.	- A.S.D. NH10042	8 - 0	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 2
(1) POLISPORTIVA BRUINESE	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 2	VINOVO SPORT EVENTS	- CANELLI 1922	3 - 0
(1) - disputata il 01/06/2024					
GIRONE 9 - 1 Giornata - R			GIRONE 10 - 1 Giornata - R		
INFERNOTTO CALCIO	- S.SECONDO A.S.D.	4 - 0	CARAGLIO CALCIO	- BISALTA	0 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- MOREVILLA	1 - 1	SALICE	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 3
GIRONE 11 - 1 Giornata - R					
NIZZA VALLEBELBO	- ASCA	0 - 6			
OVADESE SSDARL	- VIGUZZOLESE	2 - 2			

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
COMO 1907 13	- SAMPDORIA 13	1 - 3
GENOA CRICKET 13	- JUVENTUS F.C. SPA	0 - 1
PARMA CALCIO 1913 13	- PRO SESTO 13	4 - 2
TORINO F.C. S.P.A.	- CREMONESE 13	2 - 0

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
ALESSANDRIA	- VERCELLI WOMAN	2 - 2
(1) FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- CIT TURIN LDE SQ.B	6 - 0
INDEPENDENTE IVREA	- BUTTIGLIERESE 95	4 - 2
(2) QUARONESE	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 1
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- BORGO VITTORIA	Post.

(1) - disputata il 01/06/2024

(2) - disputata il 04/06/2024

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE - TOP TOURNAMENT FINALS PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della terza fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A		
RIVIERA D ORTA	- CALCIO LEINI	4 - 1

GIRONE B - 2 Giornata - A		
CALCIO SETTIMO	- GATTINARA F.C.	6 - 2

GIRONE C - 2 Giornata - A		
BENARZOLE 2012	- GIAVENOCOAZZE	0 - 2

GIRONE D - 2 Giornata - A		
POL. FRUGAROLESE	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 2

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali

GIRONE 1 - 1 Giornata - R			GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
G.A.R. REBAUDENGO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	1 - 1	CASTELLETTESE	- CARAGLIO CALCIO	2 - 3

Pertanto le Società **G.A.R. REBAUDENGO** e **CARAGLIO CALCIO** accedono alla gara di finale il cui programma risulta così determinato:

Mercoledì 12 Giugno 2024 – ore 20.30

GAR REBAUDENGO – CARAGLIO CALCIO Sintetico Via Fornace 1/bis – Moretta

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti - in caso di ulteriore parità - dalla esecuzione dei calci di rigore.

Delibera Giudice Sportivo

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 17 PER UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 02/06/2024

GIRONE 6 - 1 Giornata - R	
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- PECETTO
	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 4, 5 e 6 Giugno 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE - PLAY OFF

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 6/2024

SALA DANIELE (BRIGA)

Allontanato dal campo per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CLAUSI ANTONIO

(BRIGA)

QUERIO ANDREA

(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ONOMONI ALBERTO (SANTOSTEFANESE)

Per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti di un giocatore della squadra avversaria

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RENOLFI FRANCESCO (BRIGA)

ROGORA ALESSANDRO (BRIGA)

SACCO LEONARDO (BRIGA)

SCIASCIA MATTIA (BRIGA)

BARBERO THOMAS (MONREGALE CALCIO)

ROSSETTO TOMMASO (MONREGALE CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIANCHI ANDREA (BRIGA)

OGLIARI MATTEO (BRIGA)

USEI ALESSIO (BRIGA)

CERA FRANCESCO (MONREGALE CALCIO)

GIRAUDO GIOVANNI (MONREGALE CALCIO)

MELLANO MATTEO (MONREGALE CALCIO)

METI ERMANNO (MONREGALE CALCIO)

PASSERO ANDREA ANTONIO (MONREGALE CALCIO)

CELANO SIMONE (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

LA CARIA BRUNO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

QUERIO ANDREA (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

CLAPS ALESSANDRO (SANTOSTEFANESE)

ONOMONI ALBERTO (SANTOSTEFANESE)

ONOMONI ANDREA (SANTOSTEFANESE)

SEGA GIACOMO (SANTOSTEFANESE)

TASSONE LORENZO (SANTOSTEFANESE)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NALDI STEFANO (UNION NOVARA)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 6/2024

TESTERA PAOLO (POL. FRUGAROLESE)

Per comportamento antisportivo nei confronti dei membri della panchina avversaria.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOGGIAN FABIO (BSR GRUGLIASCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRERO LORENZO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

per condotta ingiuriosa nei confronti di un giocatore avversario.

SQUARISE MATTIA (POL. FRUGAROLESE)

per condotta ingiuriosa nei confronti di un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENDOLA ANTONIO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARTORANO MARCELLO (BSR GRUGLIASCO) ARTERO DANIELE (FOOTBALL CLUB VIGONE)

BATTAGLIA MATTEO (VIRTUS VERCELLI) ROSSI ALESSANDRO (VIRTUS VERCELLI)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BERRINI FEDERICO (UNION NOVARA) DATCU NICOLAE (UNION NOVARA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DURANTE DAVIDE (BSR GRUGLIASCO) BERGER NICOLO MARCO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

CARAMUCCI LORENZO (FOOTBALL CLUB VIGONE) GILI ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

GIARDINO ANDREA (MAPPANESE) SIMONDI ALESSANDRO (MAPPANESE)

CALIGIURI THOMAS (POL. FRUGAROLESE) POMETTO MATTEO (POL. FRUGAROLESE)

RISPOLI ARISTIDE (POL. FRUGAROLESE) VALENTI SIGISMUNDO (POL. FRUGAROLESE)

GOURY SAMUELE (UNION NOVARA)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 9/2024

GROSSO MARCO (PRALORMO)

Allontanato dal campo per reiterate espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara. La presente squalifica sarà scontata una volta terminata quella in corso

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AJJOR SAMIR (ASD POL. SPINETTESE 2013)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSETTO DANIELE (GRAND COMBIN) VIOT STEFANO (GRAND COMBIN)

GERVASIO GABRIEL (PRALORMO) PERRONE JONATHAN (RIVIERA D ORTA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BOTTIGLIERI SAMUELE (ASD POL. SPINETTESE 2013) RIZZO DAVIDE (SUSA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MALDONADO VALENCIA (ASD POL. SPINETTESE 2013) MARMO RICCARDO (BEIBORG)
MIGUEL LEANDRO

MELIDONA RICCARDO (GRAND COMBIN) ACCOSSATO EDOARDO (PRALORMO)

AIMO MATTEO (PRALORMO) BALAN FABIO (PRALORMO)

DALPEDRI UMBERTO (PRO PALAZZOLO) DI MARTINO LUCA (PRO PALAZZOLO)

BARILETTA ANDREA (RIVIERA D ORTA) PIRCHIO MICHAEL (RIVIERA D ORTA)

FOFANA CHAKA (SAN BENIGNO) GASTALDI GIANLUCA (SAN BENIGNO)

SALUSSO LUCA (SAN BENIGNO)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – PLAY OFF

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 6/2024

NICOLINO MATTEO (BAGNASCO CALCIO A.S.D.)

Allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni per proteste

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FASANO GIOVANNI (SAN GIUSEPPE RIVA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DALO FEDERICO (VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CHIDO GIANLUCA	(A.S.D. LOCANA)	FOSSATI ALESSIO	(MEZZOMERICO CALCIO)
ARNEODO FRANCESCO PIO	(VINOVO SPORT EVENTS)	CRISPO GIUSEPPE	(VINOVO SPORT EVENTS)
SORRENTI CRISTIAN	(VINOVO SPORT EVENTS)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RAINERI EMANUELE	(BAGNASCO CALCIO A.S.D.)	JAZOULI ADHAM	(CROCETTA CALCIO ASD)
MANIA ROBERTO	(LESSONA CALCIO)	UGLIENGO NICOLO	(LESSONA CALCIO)
BISAGNI CARLO	(MEZZOMERICO CALCIO)	BRONDINO LUCA	(REVELLO CALCIO)
BARBERO ANDREA	(SAN GIUSEPPE RIVA)	BOSCHETTO DAVIDE	(SAN GIUSEPPE RIVA)
FASANO FRANCESCO	(SAN GIUSEPPE RIVA)	SOLAVAGIONE ALESSIO	(SAN GIUSEPPE RIVA)
ARIOTTI FRANCESCO	(VINOVO SPORT EVENTS)	CALAFATI DENIS	(VINOVO SPORT EVENTS)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE INTERREGIONALE

GARE DEL 1/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LORENZINI EMMA (CREMONESE 13)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE - TOP TOURNAMENT FINALS (PLAY-OFF)

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CHESSA SIMONE (CHISOLA CALCIO) COTTAFAVA FEDERICO (LASCARIS)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAMPITELLI EMANUELE (CHISOLA CALCIO) MARINI FEDERICO (CHISOLA CALCIO)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CILIBERTI GABRIELE (ALPIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

KOUYATE ISMAEL HERVE (A.C.CUNEO 1905 OLMO) CILIBERTI GABRIELE (ALPIGNANO)

NISCI RICCARDO (ALPIGNANO)

V AMMONIZIONE DIFFIDA

HATTAKI SOHAIL (ALPIGNANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DEMBELE MOUSSA (A.C.CUNEO 1905 OLMO) CRITELLI MATTIA (ALPIGNANO)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALLO NICOLO (CARAGLIO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ARCOSTANZO ALBERTO (CARAGLIO CALCIO) FELICI ANDREA (CASTELLETTESE)
ENESTO MASSIMO (TORRI BIELLESI A.S.D.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

INVERNUSCHI
ALESSANDRO (CASTELLETTESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GOZZO BORIS (CARAGLIO CALCIO) MATTIONI MICHELE (CASTELLETTESE)
MONTONI NICCOLO (CASTELLETTESE) ABOUBAKAR CAMARA (G.A.R. REBAUDENGO)
CAMARA AMADOU (G.A.R. REBAUDENGO) SANOU IDRIS (G.A.R. REBAUDENGO)
TOURAY EBRIMA (G.A.R. REBAUDENGO) DI BLASI CHRISTIAN (TORRI BIELLESI A.S.D.)
FINA DANIELE (TORRI BIELLESI A.S.D.)

GARE CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE – TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

GARE DEL 5/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 11/ 6/2024

CAZZADORE DENIS (GATTINARA F.C.)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TOSCANO MATTEO (CALCIO LEINI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FEA LUCA	(BENARZOLE 2012)	MARASCO ALESSANDRO	(CALCIO SETTIMO)
TRICERRI ALESSANDRO	(CALCIO SETTIMO)	DIBIASE STEFANO	(GATTINARA F.C.)
GUIZZETTI TOMMASO	(GATTINARA F.C.)	ISGRO FRANCESCO	(GATTINARA F.C.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BAGNOLI TOMMASO (GATTINARA F.C.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BENEDETTO ALESSIO	(CALCIO LEINI)	TINNIRELLO GABRIELE	(CALCIO LEINI)
BENDRIOUCH MUSTAPHA	(RIVIERA D ORTA)	TONATI LORENZO	(RIVIERA D ORTA)
VIGANO LUCA	(RIVIERA D ORTA)	OUTALAT JAMAL	(SAN GIACOMO CHIERI)

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 17 PER CAMPIONATO UNDER 19 REG.

GARE DEL 1/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASTI MATTEO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Espulso per condotta violenta consistita nello spintonarsi con un calciatore avversario, con palla non in contesa.

MARTELLI ANTONIO (BISTAGNO VALLE BORMIDA)

Espulso per condotta violenta consistita nello spintonarsi con un calciatore avversario, con palla non in contesa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARISONE CARLO (BISTAGNO VALLE BORMIDA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANGILERI RICCARDO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	MARCELLI LORENZO	(BISTAGNO VALLE BORMIDA)
-------------------	---------------------------	------------------	--------------------------

GARE DEL 2/ 6/2024**• Gara POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. - PECETTO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto relativo alla partita POZZOMAINA S.S.D. - A.P.D. PECETTO, in calendario per il giorno 2/06/2024 alle ore 10:30 e valida per il Campionato Regionale Under 17 C11 maschile, Girone 6, s.s. 2023/2024, dal quale risulta che la gara non è stata disputata in ragione della mancata presentazione al campo della Società ospite;

- evidenziato che con il C.U. n. 1 dell'01/07/2023, art. 14, il C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ha reso noto l'importo delle ammende per rinuncia alle partite, statuendo altresì che le stesse siano applicate "in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi di play-off e play-out e/o finali di categoria", come nel caso di specie;

- in forza degli artt. 53 comma II NOIF e 10 C.G.S.

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società A.P.D. PECETTO, omologando il seguente risultato:

POZZOMAINA S.S.D. - A.P.D. PECETTO 3 - 0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società A.P.D. PECETTO;

- di comminare alla Società A.P.D. PECETTO l'ammenda di Euro 400,00, pari a quattro volte l'ammenda prevista per la prima rinuncia, come da C.U. n. 1 dell'1/07/2023.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

COLLO CRISTIANO NICOL (FORTITUDO F.O.)

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 11/ 6/2024**

CAZZOLLA EDOARDO (FORTITUDO F.O.)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BERGAMINI STEFANO (IVREA BANCHETTE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASTELLINA RICCARDO (L.G. TRINO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SANTORO NICHOLAS (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

Espulso per condotta violenta consistita nella partecipazione attiva ad uno scontro collettivo tra i calciatori delle due squadre, senza danni fisici per alcuno.

PETRALIA MANUEL (FORTITUDO F.O.)

Espulso per condotta violenta consistita nella partecipazione attiva ad uno scontro collettivo tra i calciatori delle due squadre, senza danni fisici per alcuno.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GODINO LUCA (BEIBORG)

CISSE FACINET HIMI (SPAZIO TALENT SOCCER)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

OFKIR ANOUAR (CARRARA 90) RE FEDERICO (FORTITUDO F.O.)

ZOIA DAVIDE (FORTITUDO F.O.) SUFAJ ALESSIO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

BALLANCA ENEA (L.G. TRINO) GHABRI KAMAL (SPAZIO TALENT SOCCER)

TREMUS SEBASTIAN AUGUS (SPAZIO TALENT SOCCER)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOJA BRENDON (ACCADEMIA CASALE A R.L.) MELONI MATTEO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

ABOUELFARAJ MOHAMED (BEIBORG) BUTTINI LORIS (BEIBORG)

CERAUDO SIMONE (BEIBORG) BARDINO MATTIA (CARRARA 90)

SBERNA NICOLO (FORTITUDO F.O.) BARRA GABRIELE (GIOVANILE CENTALLO 2006)

RE ANDREA (GIOVANILE CENTALLO 2006) ARDISSONE GIANLUCA (IVREA BANCHETTE)

BOCCASILE SIMONE (IVREA BANCHETTE) CLAPROTH ROBERTO VALEN (IVREA BANCHETTE)

PIOLOTTO SIMONE (L.G. TRINO) DEDA FABIO (PEDONA BORGO S.D.)

DE LIDDO FEDERICO (SPAZIO TALENT SOCCER) MILITARU ANDRIU DAVIDE G (SPAZIO TALENT SOCCER)

NUHU SKERDI (SPAZIO TALENT SOCCER) BOLZANI FRANCESCO (UNION NOVARA SQ.B)

BADINO STEFANO (VILLAFRANCA) MANTOVANI DIEGO (VILLAFRANCA)

COELLO ANDREA (VILLAR PEROSA)

GARE DEL 4/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PIVANTI FRANCESCO (CASELLE CALCIO) BIELLER ANDRE (V.D.A. CHARVENSOD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASTAGNO LORENZO (CASELLE CALCIO) TAMBURRELLI ANDREA (CASELLE CALCIO)

VOLPATO MATTIA (CASELLE CALCIO) CANNATA ALEX (V.D.A. CHARVENSOD)

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 15 PER CAMPIONATO UNDER 16 REG.

GARE DEL 1/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 6/2024

GALLO MARCO (POLISPORTIVA BRUINESE)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste eccessive, continuate anche dopo essere stato ammonito, nei confronti dell'arbitro.

PAGANOTTO MAURIZIO (POLISPORTIVA BRUINESE)

Allontanato dal campo per reiterate e plateali proteste nei confronti del direttore di gara, nonostante ripetuti richiami.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VALLESE RICCARDO (ARONA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSCARELLI LUCA (SAN GIACOMO CHIERI)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GALLO MARCO (POLISPORTIVA BRUINESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VENGHI MARCO (POLISPORTIVA BRUINESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASTRONOVO CRISTIAN (POLISPORTIVA BRUINESE) PERRONE SIMONE (POLISPORTIVA BRUINESE)
CANNONITO CHRISTIAN (SAN GIACOMO CHIERI) SOLINAS NICHOLAS (SAN GIACOMO CHIERI)

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/ 9/2024

PELLUCCA SALVATORE (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per interlocuzione non consentita, a contenuto ingiurioso e minaccioso, con un sostenitore della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro frasi irrispettose e minacciose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SEDDA SIMONE (A.S.D. NH10042)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GEDDO SERGIO (CAMERI CALCIO SQ.B) CAMPO SANDRO (VALLE DI SUSA S.C.)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 6/2024

MUSUMECI VINCENZO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOUDIA SAMIR (CANELLI 1922)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MICCOLI SIMONE	(ALICESE ORIZZONTI)	TULLIO SAMUEL	(ALMESE CALCIO)
VALNEGRI NICOLO	(ALMESE CALCIO)	RACCA LUCA	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
GUGLIELMONE EMANUELE	(ATLETICO ALPIGNANO)	GEDDO CESARE	(CAMERI CALCIO SQ.B)
ANTENOZIO STEFANO	(FOOTBALL CLUB MIRAFIORI)	AQUADRO LEONARDO	(IVREA CALCIO ASD)
CORAGLIA EDOARDO	(S.SECONDO A.S.D.)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FLORIO ALBERTO (MIRAFIORI A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NALLINO ISAC	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	TRIMBOLI ANDREA FRANCESC	(A.S.D. NH10042)
SALASSA NICHOLAS	(ALICESE ORIZZONTI)	FILISTEO LUCA	(ATLETICO ALPIGNANO)
PELLEGRINO RICCARDO	(ATLETICO ALPIGNANO)	ALTIERI EDOARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
SANTORO FRANCESCO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	ILIJEV DANIEL	(CANELLI 1922)
GARRO PIETRO	(CARAGLIO CALCIO)	MATTEJA TOMMASO	(CRESCENTINESE)
PIGNATIELLO RICCARDO	(FOOTBALL CLUB MIRAFIORI)	GERLERO GABRIELE GIOELE	(INFERNOTTO CALCIO)
PIGA ALEX	(INFERNOTTO CALCIO)	CASCELLA MATTIA	(IVREA CALCIO ASD)
CARDETTI LEONARDO	(MOREVILLA)	ALBERTELLI MATTEO	(OVADESE SSDARL)
CAMERA VITO	(OVADESE SSDARL)	KOPA KENFACK YOWAN	(RWC LUCENTO STARS)
MILANESE LEONARD	(S.SECONDO A.S.D.)	SOLEA LEONARDO	(S.SECONDO A.S.D.)
REINERI NICOLO	(SALICE)	CALANDRA ALESSIO	(SAN MAURIZIO C.SE)
RACCA TOMMASO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	BARBERA LORIS PAOLO	(SPAZIO TALENT SOCCER)
DARDO CRISTIAN	(SPAZIO TALENT SOCCER)	PRYKHODKO VIKTOR	(SPAZIO TALENT SOCCER)
GIRESI FEDERICO	(V.D.A. CHARVENSOD)	BELLANOVA ANDREA	(VALLE DI SUSAS S.C.)
ORBANIELLO GABRIELE	(VALLE DI SUSAS S.C.)	BOTTO FIORA LORENZO	(VALLE ELVO)
BRESSAN ALESSANDRO	(VIGUZZOLESE)	REBELLATO ALBERTO SILVANO	(VIGUZZOLESE)
PANSINI ETTORE	(VINOVO SPORT EVENTS)		

FASI DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO UNDER 16 PER CAMPIONATO UNDER 17 REG.

GARE DEL 1/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 RWC LUCENTO STARS

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata della gara rivolgevano all'arbitro frasi di scherno e offensive anche di chiaro contenuto discriminatorio a sfondo sessista. Si rammenta che alla Società che è oggettivamente responsabile della condotta discriminatoria dei propri sostenitori e che in caso di recidiva, sarà applicata oltre all'ammenda l'ulteriore squalifica del campo per una o più giornate.

Euro 250,00 MIRAFIORI A.S.D.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, all'inizio del secondo tempo della gara, indirizzavano sputi contro l'assistente arbitrale n.1. Fatto segnalato da quest'ultimo.

Euro 50,00 CASELLE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che al termine della gara ingaggiavano un tafferuglio con i sostenitori avversari.

Euro 50,00 CRESCENTINESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che al termine della gara ingaggiavano un tafferuglio con i sostenitori avversari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/ 9/2024

ANDREOTTI CHRISTIAN (CASELLE CALCIO)

Allontanato dal campo, a fine gara, perché, dopo essere stato richiamato, si poneva testa a testa con il direttore di gara, rifiutando di dichiarare le proprie generalità

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 7/2024

STRAZZO EMANUELE (KL PERTUSA)

Allontanato dal terreno di gioco per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

BILANZONE GIANFRANCO (RWC LUCENTO STARS)

Allontanato dal terreno di gioco per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 18/ 6/2024

MANA MAURO (CASELLE CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per eccessive proteste, sia nel corso che dopo il termine della gara, nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MEDURI MATTIA (CASELLE CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire con un pugno un calciatore avversario, senza procurare danni fisici.

CICCHESI ALESSANDRO (RWC LUCENTO STARS)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

MANGIONE MAURO (RWC LUCENTO STARS)

Per condotta violenta, consistita nello spingere a terra un avversario a gioco fermo, invitandolo provocatoriamente a confrontarsi fisicamente con lui.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIGONE GIORGIO (ATLETICO C.B.L.) ROSSO MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANOTTE STEFANO (ASCA)	DE ANGELIS LORENZO (BORGARO NOBIS 1965)
BONGIOVANNI FABIO SILVANO (CRESCENTINESE)	PEIRETTI RICCARDO (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)
PETRUZZELLI LORENZO (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	ANTONIOLI MATTIA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
GIROTTI GIACOMO (LIBARNA)	TROMBIN CRISTIANO (LIBARNA)
TOMATIS LUCA (ORANGE CERVERE)	TOMMASI ALESSIO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
BILANZONE FILIBERTO (RWC LUCENTO STARS)	STOPPA THOMAS (SAN GIACOMO CHIERI)
EL KHALOUQI BILAL (TIGER NOVI)	BASSI ALESSANDRO (UNION NOVARA SQ.B)
GROSSO FRANCESCO (VALLORCO)	PERARDI PIETRO ANTONIO (VALLORCO)
ANTONINI THOMAS (VARZESE)	TREVISANI RICCARDO (VILLARBASSE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SIRIANNI SIMONE (ATLETICO C.B.L.)	DINI ALBERTO (KL PERTUSA)
TOMASULO DIEGO (MIRAFIORI A.S.D.)	

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOVERI MARCO (ASCA)	ALBERO ALESSIO (BORGARO NOBIS 1965)
BARRERA GABRIELE (BORGARO NOBIS 1965)	FRUIANU GABRIELE (BORGARO NOBIS 1965)
MOSCA ANDREA (BORGARO NOBIS 1965)	GUENE DAODA (BOVES MDG CUNEO)
GARANI GABRIEL (CASELLE CALCIO)	MANA SIMONE (CASELLE CALCIO)
MUNDO DAVIDE GIUSEPPE (CASELLE CALCIO)	LORENZINI LUCA (CUREGGIO)
ZAMPOGNA GABRIELE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)	GILLIO TOMMASO (IVREA BANCHETTE)
LUCA GABRIEL (IVREA BANCHETTE)	BASTIANINI STEFANO (KL PERTUSA)

BURCA SERGIU ADRIAN	(KL PERTUSA)	CARADONNA LUCA	(KL PERTUSA)
ROBERTINO ALESSANDRO	(LIBARNA)	PASCHETTA ANDREA	(ORANGE CERVERE)
ALLEMANI CARLO	(OVADESE SSDARL)	CAPPELLARI ELOY	(POL. GRAND PARADIS)
DI MARCO MATTEO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	LOMBARDO MATTIA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
OFURE GODSPOWER ESOSA	(RWC LUCENTO STARS)	COMINO ANDREA	(SANT ALBANO)
CASAMASSIMA RICCARDO	(SPARTAK SAN DAMIANO)	EL GOURCH KARIM	(TIGER NOVI)
PASTORE GABRIELE	(UNION NOVARA SQ.B)	CONTI CRISTIAN	(VARZESE)
DE NIGRIS FEDERICO	(VARZESE)	LATELLA ALBERTO	(VARZESE)
VENTURINIDELSOLARO ALESSANDRO	(VARZESE)		

TROFEO UNDER 23 C5 MASCHILE

GARE DEL 31/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARUSO MATTEO (CH4 SPORTING CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CURINA FEDERICO ALEX (AURORA NICHELINO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LERDA FEDERICO (CH4 SPORTING CLUB) LORETO ANDREA (CH4 SPORTING CLUB)

TROFEO UNDER 18 C5 MASCHILE

GARE DEL 1/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DIAS MATHEUS (L 84 S.S.D. S.R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCAVINO STEFANO (L 84 S.S.D. S.R.L.)

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BROGLIATTI MATTIA (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

TROFEO UNDER 16 C5 MASCHILE

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DEL GIUDICE FILIPPO (TOP FIVE S.R.L.)

TROFEO UNDER 14 C5 MASCHILE

GARE DEL 2/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GRAMOUTE ADAMO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

TORNEO ALESSIO FOREVER – CATEGORIA UNDER 19

GARE DEL 30/ 5/2024

- **GARA SANTENA 2014 - VIANNEY**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 06/ 9/2024

CARNA PIETRO (SANTENA 2024)

Per il comportamento irrispettoso, minaccioso ed ingiurioso nei confronti del Direttore di gara, giungendo ad arrivare quasi allo scontro fisico, essendo stato trattenuto da un proprio Dirigente con conseguente arretramento fisico da parte dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 05/7/2024

LANNA FEDERICO (SANTENA 2014)

Per comportamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti del Direttore di gara

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 Giugno 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 6 Giugno 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



VARIAZIONI GARE

(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 6/6/2024)

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 15 PER CAMPIONATO UNDER 16 REG.

GIRONE 2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/06/2024	2 R	ALICESE ORIZZONTI	RG TICINO SSD S.R.L.				FRANCESCO FORMIA TONENGO - MAZZE STRADA PROVINCIALE PER MAZZE

GIRONE 3

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/06/2024	2 R	VALLE ELVO	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO				L.CAVICCHIOLI OCCHIEPPO INFERIORE VIA CANEPARO MIGLIETTI

GIRONE 6

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/06/2024	2 R	ALMESE CALCIO	VALLE DI SUSÀ S.C.				SINTETICO "COMUNALE" GIAVENO VIA BEALE SNC

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 16 PER CAMPIONATO UNDER 17 REG.

GIRONE 3

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/06/2024	2 R	VALLORCO	POL. GRAND PARADIS				COMUNALE "W. PELLINO" VALPERGA VIA PERTUSIO - LOC. ROLANDI
08/06/2024	2 R	PONDERANO	IVREA BANCHETTE				SINTETICO "53° FANTERIA" BIELLA CORSO 53° FANTERIA

GIRONE 7

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/06/2024	2 R	CHERASCHESE 1904	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR				"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE CHERASCO VIA GIOLITTI, 6/A

08/06/2024	2 R	SPARTAK SAN DAMIANO	ORANGE CERVERE				NORINO FAUSONE SAN DAMIANO D'ASTI VIA EINAUDI, 7
15/06/2024	3 R	CHERASCHESE 1904	SPARTAK SAN DAMIANO				"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE CHERASCO VIA GIOLITTI, 6/A

GIRONE 8

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/06/2024	3 R	VALLE PO	S.SECONDO A.S.D.				COMUNALE PAESANA VIA NAZIONALE 4

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 PER CAMPIONATO UNDER 15 REG.

GIRONE 3

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/06/2024	1 R	POL. GRAND PARADIS	ATLETICO C.B.L.		17:30		

GIRONE 5

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/06/2024	3 A	SAN GALLO SETTIMO	JUNIOR TORRAZZA				GIUSEPPE DESANTIS SAN BENIGNO CANAVESE STRADA LOMBARDORE, 12

GIRONE 9

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/06/2024	3 A	MONREGALE CALCIO	SALICE				
12/06/2024	1 R	MONREGALE CALCIO	BUSCA 1920 A R.L.		19:30		PIERO GASCO MONDOVI VIA BORZINI, 14

GIRONE 10

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/06/2024	3 A	ALBA CALCIO	A.S.D. ACADEMY SCA		17:00		
12/06/2024	1 R	ALBA CALCIO	AREA CALCIO ALBA ROERO		19:00		

GIRONE 11

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/06/2024	3 A	CANELLI 1922	ACQUI F.C. SSDARL		18:00		
12/06/2024	1 R	OVADESE SSDARL	CANELLI 1922		20:30		

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR GIRONE: A

=====												
	Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		

	1	JUVENTUS F.C. SPA	42	14	14	0	0	70	2	68	0	
	2	PRO SESTO 13	25	14	8	1	5	26	24	2	0	
	3	TORINO F.C. S.P.A.	23	14	7	2	5	23	19	4	0	
	4	PARMA CALCIO 1913 13	22	14	7	1	6	29	33	4-	0	
	5	GENOA CRICKET 13	21	14	6	3	5	21	20	1	0	
	6 U.S.	SAMPDORIA 13	20	14	6	2	6	41	38	3	0	
	7	COMO 1907 13	5	14	1	2	11	16	46	30-	0	
	8	CREMONESE 13	3	14	0	3	11	13	57	44-	0	
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*												

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERR.LE GIRONE: A

=====												
	Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		

	1	JUVENTUS F.C. SPA	21	7	7	0	0	46	3	43	0	
	2 U.S.	SAMPDORIA 13	18	7	6	0	1	31	11	20	0	
	3	TORINO F.C. S.P.A.	15	7	5	0	2	20	11	9	0	
	4 FC	COMO WOMEN	10	7	3	1	3	13	20	7-	0	
	5	GENOA CRICKET 13	7	7	2	1	4	12	13	1-	0	
	6	COMO 1907 13	6	7	2	0	5	10	29	19-	0	
	7 FCD	RHODENSE	4	7	1	1	5	8	26	18-	0	
	8	BULE'BELLINZAGO	1	7	0	1	6	9	36	27-	0	
*===== * = FUORI CLASSIFICA =====*												



Roma, 1° giugno 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 69

Oggetto: Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 e in materia di Università e Ricerca –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 29-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 29 – 2024

Oggetto. Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 e in materia di Università e Ricerca –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge in oggetto, deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giorgia Meloni e, tra l'altro, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Le disposizioni per lo sport sono recate dagli articoli da 1 a 5.

L'art. 1 dispone in materia di funzionamento degli Organismi sportivi prevedendo, in particolare, che il Presidente candidato al quarto mandato consecutivo che non raggiunge i due terzi del totale dei voti validamente espressi, non è eletto e non è più candidabile. Inoltre, nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli Organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento.

L'art. 2 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, introducendo, dopo l'art. 13, l'art. 13-bis con il quale è istituita una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche. La Commissione svolge i compiti di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione e il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche e di ogni altro provvedimento conseguente.

La Commissione è composta da due membri di diritto – il Presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate – dal Presidente e altri quattro componenti, scelti tra i magistrati contabili, professori universitari, avvocati o dottori commercialisti iscritti anche all'Elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni; due, tra questi, saranno individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dalle FSN interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. La nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari che lo esprimono a maggioranza di due terzi. Il Presidente e i Componenti della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. E' previsto uno stringente regime di incompatibilità del Presidente e dei Componenti e, al termine della carica, sorge una incompatibilità di due anni.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno sopportate dal 2025 in parte dalle Federazioni Sportive interessate, e in parte dalle società stesse fino alla soglia dello 0,15% del loro fatturato.

L'art. 3 reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli articoli 25 e 29 del D. Lgs. n. 36 del 2021.

Al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 – *che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.)* è aggiunta, dopo la lettera *f-bis*, la **lettera f-ter** che esclude dalla predetta incompatibilità anche le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000,00 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva e non l'autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza. Pertanto, i dipendenti pubblici

possono svolgere prestazioni sportive a titolo volontario o di lavoro, ma in quest'ultima ipotesi, in caso di compensi entro la soglia dei 5.000,00 euro annui, è necessaria soltanto la comunicazione preventiva all'Amministrazione di appartenenza.

Al successivo comma 11, dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente, **è aggiunto un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR è abrogata la lettera a), che prevedeva che sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive professionali non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86.

Il comma 3 dell'art. 3 reca modifiche all'art. 25, comma 6, terzo periodo, e all'art. 29, del D. Lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2.

Con la lett. a) del comma 3 viene modificato il comma 6, terzo periodo, dell'art. 25, aggiungendo, dopo la parola "corrispettivo", le parole "**superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**".

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito degli enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del Decreto, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, riconosce la possibilità che **ai volontari – nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti**, così come previsto al comma 1 - **vengano**

erogati rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di **400,00 euro mensili**, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè deliberino sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per i volontari che **nello svolgimento dell'attività sportiva** ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL.

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente**. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – *5.000,00 euro* – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - *15.000,00 euro* –

Appare notevole la modifica apportata dal comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71/2024, dal momento che intanto è innalzato **da 150,00 a 400,00 euro mensili** il tetto entro il quale i volontari nello sport dilettantistico possono percepire rimborsi spese, ma che, soprattutto, trattasi di rimborsi spese forfettari, a prescindere dalla documentazione di spesa, e per spese sostenute per attività svolte anche nel Comune di residenza del volontario, come è stato più volte richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC agli Organi competenti.

E', però, stata introdotta una nuova incombenza per gli enti eroganti, stabilendo che gli stessi sono tenuti a comunicare i nominativi e gli importi dei rimborsi in argomento corrisposti, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

E', poi, stabilito che i rimborsi, pur non concorrendo a formare il reddito del percipiente, concorrono al superamento dei limiti ai fini della imponibilità INPS – *5.000,00 euro annui* – e ai fini della base imponibile IRPEF – *15.000,00 euro annui* –

Si rimane, comunque, in attesa dei chiarimenti che dovranno essere forniti dall'Amministrazione Finanziaria in merito ai tempi di applicazione ed alle modalità di attuazione della normativa emanata la cui entrata in vigore è stabilita, dall'art. 17, al 1° giugno 2024, giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto.



Roma, 3 giugno 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 70

Oggetto: Trasparenza - 30 giugno 2024 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 30 – 2024

Oggetto: Trasparenza - 30 giugno 2024 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si ricorda che entro il prossimo **30 giugno**, per effetto dell'art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è obbligatoria la pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali (*ad es. pagine "Facebook"*), secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato **superiore a 10 mila euro**, erogati nell'esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Va utilizzato il criterio di cassa; pertanto sono oggetto di comunicazione gli importi effettivamente incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla competenza.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), e neppure le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. Non rientrano tra gli obblighi di pubblicazione i contributi ricevuti in applicazione del 5 per mille.

Gli obblighi di trasparenza **non** trovano applicazione in caso di importi ricevuti complessivamente, nell'anno 2023, **inferiori a 10.000,00 euro**.

Si ricorda che le informazioni da pubblicare concernono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

- importo incassato;
- data dell'incasso;
- causale.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, mentre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis C.C. - che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza **mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.**

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 410 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 231/A della F.I.G.C., inerente il consenso, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali del tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuti necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2024/2025, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 411 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 232/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE E FEMMINILE) 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE E FEMMINILE) 2023/2024

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi Finali Nazionali (Fase Finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; Finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2023/24;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli artt. 66 lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1 lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alle Fasi Finali Nazionali (Fase Finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; Finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2023/2024, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascun turno (Semifinali e Finale);
- gli eventuali reclami dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un'ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 10.00 del giorno successivo a ciascun turno (Semifinali e Finale);
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di appello, in una con le relative motivazioni, entro le ore 13.00 dello stesso giorno di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 412
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 500/AA al n. 506/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 500/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 bis pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI, e delle società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE e ASD MONTERIGGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO MANDORLINI, calciatore tesserato per la società Lornano Badesse per la s.s. 2023-2024, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società Unione Pol. Poggibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonese, in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

SIMONE CONTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Unione Pol. Poggibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Mandorlini Federico di svolgere, di fatto, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonese, senza provvedere al suo regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

FRANCESCO ARRICHIELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Monteriggioni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., ed a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore della squadra "Allievi" della società Monteriggioni, in assenza di idonea qualifica e di regolare tesseramento in qualità di allenatore per la stessa società;

GIULIANO MARIOTTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Monteriggioni, in violazione dell'art. 4,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica della squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria "Allievi" al sig. Arrichiello Francesco, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, senza provvedere al suo preventivo regolare tesseramento, e pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore prevista dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico;

ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Conti Simone, in qualità di Presidente, e al cui interno e nel cui interesse il sig. Mandorlini Federico ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

ASD MONTERIGGIONI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mariotti Giuliano, in qualità di Presidente, ed il sig. Arrichiello Francesco, in qualità di Dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTERIGGIONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Federico MANDORLINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone CONTI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco ARRICHIELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MARIOTTI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD MONTERIGGIONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 501/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE e Lucia RUZZON, e delle società ASD CUMIANA SPORT e ASD OLYMPIC CUMIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO BOCCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Allievi Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CLAUDIO DI TRINCA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Giovanissimi Under 14, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SANDRO VOLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di undici gare dal 24.9.2023 al 3.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Olympic Cumiana militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA TASSONE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cumiana Sport, in violazione:
- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e

disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, affidato al sig. Carlo Bocco il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, affidato al sig. Carlo Di Trinca il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 14, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUCIA RUZZON, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere la stessa, in occasione di undici gare disputate dal 24.9.2023 al 3.12.2023, affidato al sig. Sandro Vola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD CUMIANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Gian Luca Tassone, Carlo Bocco e Claudio Di Trinca all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ASD OLYMPIC CUMIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Lucia Ruzzon e Sandro Vola all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CUMIANA SPORT, e dalla Sig.ra Lucia RUZZON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLYMPIC CUMIANA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carlo BOCCO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DI TRINCA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro VOLA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gian Luca TASSONE, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lucia RUZZON, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD CUMIANA SPORT, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD OLYMPIC CUMIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 502/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Denzel Justus DUMFRIES e della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DENZEL JUSTUS DUMFRIES, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 28 aprile 2024 dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM s.s. 2023/2024, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione (rectius: stendardo) dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo nei confronti del tesserato della società A.C. Milan S.p.A Sig. Theo Hernandez, e per l'effetto e più in generale nei riguardi di quest'ultima società e dei suoi tifosi, e segnatamente uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso DUMFRIES;

FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Denzel Justus DUMFRIES;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, e dal Sig. Denzel Justus DUMFRIES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Denzel Justus DUMFRIES, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 503/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO e della società A.S.D. ALPAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENZO RACHAS CASTAGNO, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Alpago, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 9.1.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Alpago, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. ALPAGO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti il sig. Enzo Rachas Castagno ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FAGHERAZZI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALPAGO, e dal Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALPAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 504/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI, Cristian Paolo DI NUNNO e della società CALCIO LECCO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO BONAZZOLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal mese di ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall'incarico di allenatore, omesso di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

ANDREA MALGRATI, all'epoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall'incarico di allenatore in seconda, svolto la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

CRISTIAN PAOLO DI NUNNO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Malgrati, tesserato quale allenatore in seconda, di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur

essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B; ed altresì per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Emiliano Bonazzoli, tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

CALCIO LECCO 1912 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cristian Paolo Di Nunno, presidente, Andrea Malgrati e Emiliano Bonazzoli, tecnici;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI e Cristian Paolo DI NUNNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Emiliano BONAZZOLI, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Andrea MALGRATI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Cristian Paolo DI NUNNO, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 505/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società FC TRAPANI 1905 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all'epoca dei fatti Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Trapani 1905 srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 15.1.2024, ovvero nei giorni precedenti la disputa della gara *Vibonese-Trapani* del 21.1.2024 valevole per il campionato di serie D, girone I, trasmesso, tramite l'applicazione whatsapp, all'utenza telefonica del direttore generale della Vibonese sig. Gagliardi Antonio messaggi minacciosi;

FC TRAPANI 1905 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Antonini Valerio, come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TRAPANI 1905 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FC TRAPANI 1905 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 506/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano ODIFREDDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO ODIFREDDI, all'epoca dei fatti calciatore privo di tesseramento, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e dall'art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto, a far tempo dal settembre 2022 e sino al febbraio 2023, diversi contratti di mandato e rappresentanza con il sig. Marco Paoloni con la corresponsione di un compenso, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti CONI/FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ODIFREDDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano ODIFREDDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 420
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO
Stagione Sportiva 2023/2024

1) RISULTATI GARE DEL 2 GIUGNO 2024

GRUPPO A: CAIRESE – MAPELLO	2 - 0
GRUPPO B: PRO NOVARA – CILIVERGHE MAZZANO	0 - 3
GRUPPO C: TRAMIN FUSSBALL – MAGENTA	0 - 5
GRUPPO D: TAMAI – UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA	0 - 3
GRUPPO E: SANDONA' 1922 – FOSSANO CALCIO	1 - 2
GRUPPO F: TERRE DI CASTELLI 1907 – GIULIANOVA CALCIO 1924	3 - 4 (d.t.r.)
GRUPPO G: ZENITH PRATO – GRANAMICA	2 - 2
GRUPPO H: POL. OSSESE – TERNI FOOTBALL CLUB	1 - 1
GRUPPO I: W3 MACCARESE – TERRANUOVA TRAIANA	0 - 0
GRUPPO L: UNIPOMEZIA 1938 – CASTELFIDARDO	0 - 2
GRUPPO M: BISCEGLIE – VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	1 - 1
GRUPPO N: CALCIO SAN CATALDO – COSTA D'AMALFI	1 - 3
GRUPPO O: PRO FAVARA 1984 – POMPEI	1 - 1
GRUPPO P: AURORA ALTO CASERTANO – MODICA CALCIO	0 - 1

Si riporta, di seguito il programma della gara di ritorno del Gruppo P:

DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 RITORNO

GRUPPO P: MODICA CALCIO – AURORA ALTO CASERTANO Campo "V. Barone" – Modica (RG) – sintetico

Si riporta di seguito il programma delle gare del secondo turno, effettuato, nei casi dovuti, il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare:

DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 ANDATA

CILIVERGHE MAZZANO - FOSSANO CALCIO Centro Sportivo Comunale n. 1 – Mazzano (BS)
MAGENTA – UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA Campo Comunale "Francesco Plodari" – Magenta (MI)
CAIRESE – TERNI FOOTBALL CLUB Campo "C.Brin" – Cairo Montenotte (SV)
GIULIANOVA CALCIO 1924 - TERRANUOVA TRAIANA Campo "Rubens Fadini" – Giulianova (TE)*

***Gara da disputarsi a porte chiuse come da C.U. N. 403 del 28 maggio 2024. Si richiama l'attenzione su quanto pubblicato dalla L.N.D. con la Circolare N. 3 del 1° luglio 2023, inerente le disposizioni in ordine alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.**

ZENITH PRATO – CASTELFIDARDO Campo Principale "Chiavacci" – Prato (PO)
BISCEGLIE – COSTA D'AMALFI Campo "G. Ventura" – Bisceglie (BAT)



DOMENICA 16 GIUGNO 2024 – ORE 16.00 RITORNO

FOSSANO CALCIO – CILIVERGHE MAZZANO	Campo “Pochissimo” – Fossano (CN) - sintetico
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA – MAGENTA	Campo Comunale di Altavilla Vicentina (VI)
TERNI FOOTBALL CLUB – CAIRESE	Campo “O: Strinati” – Terni (TR) - sintetico
TERRANUOVA TRAIANA – GIULIANOVA CALCIO 1924	Campo “M. Matteini” – Terranuova Bracciolini (AR)
CASTELFIDARDO – ZENITH PRATO	Stadio Comunale “G. Mancini” – Castelfidardo (AN) - sintetico
COSTA D’AMALFI – BISCEGLIE	Campo “San Martino” – Maiori (SA) - sintetico

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy e Avv. Massimo Romeo con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 3 giugno 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 2.000,00 COSTA D AMALFI

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (22 fumogeni) all'interno del settore loro riservato. (R CdC)

Euro 1.800,00 e diffida PRO FAVARA 1984

Per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato accendini e bottigliette di acqua piene all'indirizzo della Terna Arbitrale, un delle quali colpiva un rappresentante delle Forze dell'Ordine. (R AA - RCdC)

Euro 1.500,00 SANDONA 1922 ASD

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni) sul terreno di gioco. Inoltre, per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara. Ed ancora, i medesimi sostenitori espongono uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti degli Organi Federali.

Euro 1.300,00 CALCIO SAN CATALDO

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 petardo e 12 fumogeni) all'interno del settore loro riservato.

Euro 1.300,00 VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni e 3 petardi) nel settore loro riservato nonché lanciato due petardi sul terreno di gioco. (R CdC)

Euro 1.200,00 CASTELFIDARDO S.S.D. ARL

Per avere propri sostenitori lanciato dall'esterno dell'impianto sportivo materiale pirotecnico (4 fumogeni) sulla pista di atletica e per avere, al termine della gara, danneggiato la rete di confine dell'impianto. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A - R CdC)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Euro 1.000,00 BISCEGLIE S.R.L.

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) nel settore loro riservato. (R CdC)

Euro 800,00 PRO NOVARA

Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina. Al termine della gara nell'area degli spogliatoi alcune persone non in distinta ma chiaramente riconducibili alla società inveivano contro la Terna con espressioni offensive e irrispettose (R CdC)

Euro 600,00 AURORA ALTO CASERTANO

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) prima dell'inizio della gara nel settore loro riservato. (R CdC)

Euro 600,00 GIULIANOVA CALCIO 1924

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) sul terreno di gioco nonché lanciato 4 bottigliette d'acqua semipiene e 2 bottigliette vuote. (R CdC)

Euro 500,00 TERRANUOVA TRAIANA

Per avere 5 propri sostenitori rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo di un A.A. (R AA)

Euro 500,00 UNIPOMEZIA 1938

Per indebita presenza sulle tribune di un numero di persone superiori a quello consentito, trattandosi di una gara da disputare a porte chiuse. (R A - R CdC)

Euro 200,00 ZENITH PRATO

Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 4/ 8/2024

PIERPAOLI SERGIO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

Per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara. (R A - R AA)

LONGO CONCETTO (PRO FAVARA 1984)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

MENDOLIA GERLANDO (PRO FAVARA 1984)

Per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

IBBA ANTONELLO (POLISPORTIVA OSSESE)

Per avere rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VIRGILIO MICHELE (TERNI FOOTBALL CLUB)

MORELLI ANTONIO MICHELE (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

MAZZA GABRIELE (W3 MACCARESE)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 4/ 8/2024

ASCHIERI MARCO (PRO NOVARA)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIVIDORI GIANLUCA (W3 MACCARESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE AGOSTINI STEFANO (TAMAI)

Per avere rivolto espressioni offensive ed irrispettose nei confronti del Direttore di gara e del Quarto Uomo.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MERLO ALBERTO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Allontanato per avere rivolto espressioni offensive e gesti irridenti all'indirizzo della panchina e dei sostenitori avversari, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a sostare sul terreno di gioco interloquendo con la propria panchina fino al termine della gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DOMIZZI MAURIZIO (TERRE DI CASTELLI 1907)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AMMIRATA MAURIZIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

PAREDI MARCO (MAPELLO A R.L.)

SICILIANO VINCENZO (SANDONA 1922 ASD)

COLANTONI FRANCESCO (W3 MACCARESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BERTANI CRISTIAN (PRO NOVARA)

Per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROTONDO FILIPPO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

LA PIANA CALOGERO ANTONI (PRO FAVARA 1984)

Per avere colpito a gioco fermo con un pugno un calciatore avversario senza recare danni fisici.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUPI MARCO (UNIPOMEZIA 1938)

Per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario con un lieve calcio senza provocare conseguenze. (R A - R AA)

BERNARDI ALESSANDRO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

HERNANDEZ SAMUEL JOSIAS (CAIRESE)

DI GIUSEPPE PIERMATTEO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

SCROCCARO PIETRO (SANDONA 1922 ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PROTO FRANCESCO	(COSTA D AMALFI)	BOSSA FABIO	(PRO FAVARA 1984)
FLAVIONI FRANCESCO	(TERNI FOOTBALL CLUB)	LEONARDI ANDREA	(TERNI FOOTBALL CLUB)
MASSAI ANDREA	(TERRANUOVA TRAIANA)	PIRO DANIELE	(UNIPOMEZIA 1938)
BERNARDI ALESSANDRO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	CATANIA ANGELO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
VILLELLA VINCENZO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	DI GIOVANNI LUCA	(W3 MACCARESE)
CELA ALESSANDRO	(ZENITH PRATO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MANCINO NICOLA	(AURORA ALTO CASERTANO)	MEMA QAMIL	(AURORA ALTO CASERTANO)
PETTRONE MARCO	(AURORA ALTO CASERTANO)	PISANI VINCENZO	(AURORA ALTO CASERTANO)
FARUCCI VINCENZO	(BISCEGLIE S.R.L.)	PIGNATARO ANTONIO	(BISCEGLIE S.R.L.)
GERARDI PIETRO MARIANO	(CALCIO SAN CATALDO)	BRACONI LORENZO	(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
CANNONI ALESSIO	(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)	FOSSI DAWIT	(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
NANAPERE EMMANUEL MONDAY	(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)	ROTONDO FILIPPO	(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
ZANOLI FRANCESCO	(CILIVERGHE MAZZANO)	CASO NATURALE VINCENZO	(F.C. POMPEI)
MATUTE EWOME KELVIN	(F.C. POMPEI)	SIMONETTI CIRO	(F.C. POMPEI)
CATTANEO PAOLO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	CIRILLO ELIA	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
BITTAYE LAMIN	(GIULIANOVA CALCIO 1924)	CARBONELLI TOMMASO	(GIULIANOVA CALCIO 1924)
DI PAOLO FEDERICO	(GIULIANOVA CALCIO 1924)	DONATANGELO MARCO	(GIULIANOVA CALCIO 1924)
SCOGNAMIGLIO VINCENZO	(GIULIANOVA CALCIO 1924)	ARMAROLI SAMUELE	(GRANAMICA A.S.D.)
CAPITANIO LORENZO	(GRANAMICA A.S.D.)	MAJ NICOLO ANTONIO	(MAPELLO A R.L.)
STRANO ANGELO	(POL. MODICA CALCIO)	BAH ABDOULAYE	(POLISPORTIVA OSSESE)
MADEDDU DAVIDE	(POLISPORTIVA OSSESE)	TANDA FEDERICO	(POLISPORTIVA OSSESE)
BONTEMPO FABRIZIO	(PRO FAVARA 1984)	LUCARELLI MAXIMILIANO EZE	(PRO FAVARA 1984)
LUPO VITO	(PRO FAVARA 1984)	CAPORALE KEVIN	(PRO NOVARA)
LAURENTI GIANLUCA	(PRO NOVARA)	PICI KLAJDI	(PRO NOVARA)
REZZARO PIETRO	(PRO NOVARA)	FORTUNATO JACOPO	(SANDONA 1922 ASD)
GRANZOTTO NICHOLAS	(SANDONA 1922 ASD)	PASIAN LEONARDO	(SANDONA 1922 ASD)
SONCIN ALEX	(SANDONA 1922 ASD)	ZORZETTO CARLO	(TAMAI)
CUNZI PASQUALE	(TERNI FOOTBALL CLUB)	DIDA ERIDION	(TERNI FOOTBALL CLUB)
GAGGIOTTI MATTEO	(TERNI FOOTBALL CLUB)	BEGA ALESSANDRO	(TERRANUOVA TRAIANA)
MANNELLA LEONARDO	(TERRANUOVA TRAIANA)	DEMBACAJ DENIS	(TERRE DI CASTELLI 1907)
ESPOSITO LUCA	(TERRE DI CASTELLI 1907)	FERRARI RICCARDO	(TERRE DI CASTELLI 1907)
HAJBI ABDELLAH	(TERRE DI CASTELLI 1907)	PIGOZZI LUCA	(TERRE DI CASTELLI 1907)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DEZINI JULIAN
ANDRIANI MAYCOL
MORELLI ANDREA
CARTA GIANMARCO
MAEDDU FEDERICO

(TRAMIN FUSSBALL)
(UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)
(UNIPOMEZIA 1938)
(W3 MACCARESE)
(W3 MACCARESE)

PFITSCHER ALEX
BIANCO ANDREA
SPANO DOMENICO
DAMIANI ALESSIO

(TRAMIN FUSSBALL)
(UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)
(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
(W3 MACCARESE)

Errata corrige

CU 403 del 28/05/2024

Per mero errore di trascrizione sul referto arbitrale, alla voce ammende a carico società, si depenni € 100,00 Castelfidardo "per avere omesso di presentare all'Arbitro la richiesta di Forza Pubblica"

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

3) COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

Si comunica che **l'eventuale sorteggio** per stabilire l'ordine di svolgimento del secondo turno delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza dei Gruppi "P" e "O" (POMPEI), si terrà a Roma, presso la sede della L.N.D., in Piazzale Flaminio 9, nella giornata di martedì 11 giugno 2024, alle ore 14.00. Le Società interessate che volessero presenziare alle operazioni di sorteggio, sono tenute a comunicare il nominativo del proprio Rappresentante (solo uno per ciascuna Società), con l'attestazione del Legale Rappresentante della Società stessa - in ordine alla titolarità del soggetto indicato alla rappresentanza per l'eventuale sorteggio - entro il 10 giugno 2024.

4) VARIAZIONI ORARIO INIZIO GARE

Si comunica che le eventuali richieste di variazioni di orario di inizio delle gare in programma il 16 giugno 2024 dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 12 giugno 2024**. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in esame.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336 entro l'11 giugno 2024, specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete